

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO S.P.A.

PORTO TURISTICO

**LUNGOMARE GRAMSCI
PORTO SAN GIORGIO**

REGOLAMENTO PORTUALE

ORIGINALE


MARINA DI PORTO SAN GIORGIO S.p.A.

Art. 1 Società Concessionaria

Il Regolamento che segue redatto per il porto turistico di Porto San Giorgio (AP) modifica e integra il precedente approvato dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto con decreto n. 09/1984 del 28.7.1984.

Il porto turistico viene gestito dalla società Marina di Porto San Giorgio spa, in seguito definita semplicemente "Società", con sede in Porto S. Giorgio Via Lungomare Gramsci Sud, in virtù dell'Atto Formale n. 10/06 stipulato con la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in data 28/07/2006 ed approvato dal Ministero dei Trasporti in data 18/09/2006.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto l'amministrazione generale del porto turistico di Porto S. Giorgio insistente nelle aree delimitate nella planimetria riportata a pag. 11.

In tale planimetria sono delimitati i posti barca in assegnazione e quelli in transito e le singole aree in base alla destinazione d'uso.

Art. 3 Applicazione e osservanza del Regolamento

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano i beni, le infrastrutture e i servizi che comunque ricadono nell'ambito di detto approdo e per il solo fatto che essi accedono ed usano l'approdo si ritiene da essi accettato e per essi obbligatorio.

Oltre alle disposizioni dell'Autorità Marittima ed alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, vincolano coloro che utilizzano l'approdo di Porto S. Giorgio le disposizioni impartite dalla "Società".

Tutti gli utenti, oltre ad essere soggetti alle norme contenute nel Codice della Navigazione, sono tenuti ad osservare le condizioni e le obbligazioni assunte dalla "Società" con l'atto formale di concessione n. 10/06 stipulato con la Capitaneria di Porto S. Benedetto del Tronto in data 28/07/2006.

Tutto il personale svolgente attività nell'ambito del porto indosserà una particolare tenuta, portante tra l'altro la scritta "Marina di Porto San Giorgio", che ne consentirà il facile riconoscimento e, allo scopo di assicurare l'osservanza del presente regolamento, potrà, nell'ambito dell'approdo, dare opportuni ordini e disposizioni.

La Direzione provvederà altresì al controllo e al coordinamento dei servizi effettuati da terzi debitamente autorizzati dalla "Società".

Art. 4 Modifica del Regolamento

La "Società" si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare anche in parte il presente regolamento, in qualunque momento, qualora ciò sia ritenuto dalla "Società" stessa opportuno, al fine di meglio assicurare, fino al termine della concessione, la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'approdo oppure per adeguarlo alle eventuali norme contenute negli atti di concessione, nonché per conformarlo alle ordinanze dell'Autorità Marittima.

Art. 5 Vigilanza

La Direzione del Porto vigila su tutta l'organizzazione del complesso portuale e ha potestà di controllo sia su tutte le unità da diporto, sia sulle persone, sia su tutte le infrastrutture e quanto altro si trovi nell'ambito del porto turistico.

La Direzione del Porto è ubicata in apposito locale all'ingresso dell'area portuale.

Art. 6 Responsabilità

La "Società" non è responsabile per i danni causati da terzi o verso terzi da coloro che utilizzano i posti ormeggio.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO S.p.A.

La "Società" non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto ed anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del porto stesso.

Analogamente non risponde di furti di imbarcazione e parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito dell'approdo, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e di sicurezza.

Il personale che rilevi e contesti infrazioni deve farne immediata comunicazione alla Direzione che, se del caso, darà opportuna segnalazione dell'accaduto all'Autorità Marittima.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, nei casi più gravi potranno essere adottati dall'Organo di Amministrazione della "Società" sanzioni particolari a carico degli utenti, ovvero, direttamente dalla Direzione provvedimenti di allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili.

Fatte salve le sanzioni stabilite in via generale e di competenza dell'Autorità Marittima, la Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento e alle relative sanzioni stabilite, per quanto di sua competenza, in attuazione delle disposizioni del competente Ufficio Marittimo.

Art. 7 Ormeggi

Il porto turistico di Porto S. Giorgio consente l'ormeggio di n. 824 imbarcazioni da diporto, di cui n. 744 in gestione e n. 80 in transito.

Gli ormeggi delle imbarcazioni da diporto, salve le variazioni riservate al giudizio della "Società", sono divisi in diverse categorie secondo il tipo di imbarcazione; tali categorie vengono illustrate nel prospetto di pag. 10 e nella planimetria di pag. 11.

I posti di ormeggio sono contrassegnati con una numerazione progressiva riportata sulle fronti di approdo e sul ciglio di banchina o pontile in modo ben visibile.

I posti riservati sono elencati, con l'indicazione dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione del Porto.

Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio, con la tolleranza del 3% in lunghezza e dell'1% in larghezza.

Le dimensioni delle imbarcazioni vanno riferite agli effettivi ingombri, compresi eventuali pulpiti, delfiniere, bompressi, piattaforme ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, parabordi fissi e mobili, ecc.

Le imbarcazioni che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni vengono classificate nella categoria immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione del posto di ormeggio e del relativo canone.

Per gli ormeggi destinati ai natanti in transito, in caso di inosservanza del divieto di cui sopra, sarà provveduto alla rimozione dell'imbarcazione a spese dell'inadempiente.

Per le eventuali inosservanze da parte degli utenti di ormeggi, salvo maggiori e più gravi provvedimenti che potranno essere adottati dalla "Società", la Direzione, rimasta inascoltata l'ingiunzione fatta all'utente o ai suoi dipendenti se trovati sul posto, provvederà a rimuovere l'imbarcazione con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio in cui sarà trasferito il natante.

Ai fini dell'eventuale assistenza, l'utente che si assenti, per un periodo superiore a 24 ore, deve darne comunicazione alla Direzione indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere e la data del previsto rientro alle ore 21,00.

Art. 8 Imbarcazioni in transito

Il posto di ormeggio che ogni natante occupa nelle zone di transito è stabilito dalla Direzione del Porto.

Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

L'assegnazione dei posti-barca nelle zone di transito è in misura del 10% del numero dei posti disponibili. Tali posti sono ben individuati nella planimetria di pag. 11.

La Direzione del Porto è comunque unicamente competente a giudicare sulle circostanze che possono essere in deroga a quella regola.

Le imbarcazioni degli "utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte dell'approdo riservata al transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio in detta parte dell'approdo, devono sostare nell'avamporto fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo.

Art. 9 Uso dell'ormeggio a terzi

Per gli utenti di posto riservato la "Società" s'impegna a mantenere libero l'ormeggio nel caso di assenza dell'approdo per qualsiasi periodo di tempo.

Qualora l'utente intenda, in tale periodo, accordare l'uso del proprio ormeggio a terzi che dovranno essere di gradimento della "Società", l'interessato è obbligato a:

- 1) comunicare per iscritto con congruo preavviso alla Direzione il nominativo del terzo e della relativa imbarcazione, precisando le dimensioni della stessa.
- 2) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarle.

L'assegnatario, prima di immettere il terzo nell'uso, dovrà aver ricevuto comunicazione di gradimento da parte della "Società", per tramite della Direzione, di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio, alle tariffe e secondo le condizioni stabilite dalla "Società" stessa.

Sull'importo percepito in base alle tariffe di cui sopra, la "Società" tratterrà il 10% a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 90% all'assegnatario.

Art. 10 Divieti ed obblighi degli Utenti

E' vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del Porto, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle autorizzate o predisposte dalla "Società" che di volta in volta darà pubblicità delle aree che nell'ambito del porto destinerà a detti scopi.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si rendessero necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedere direttamente a tali spostamenti con personale di propria fiducia.

Nel bacino portuale la velocità massima consentita è di 3 (tre) nodi. Fuori dell'imboccatura dell'approdo e fino a 300 metri da essa la velocità non potrà superare i 5 (cinque) nodi.

E' vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore.

I natanti debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte e i loro proprietari sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

I cavi auto-affondanti, predisposti dalla "Società", devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto.

E' fatto divieto di avvolgere tali cavi alle bitte di bordo.

Ogni utente assicurerà al cavo o, se possibile, alla catena cui esso è collegato, un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del Porto. Gli utenti sono obbligati ad utilizzare, per il prelievo di energia elettrica, le spine a norma con le leggi vigenti; non adottando tali disposizioni la Direzione del porto si riserva di distaccare l'alimentazione elettrica. Quanto sopra facendo salvo ed impregiudicato ogni diritto della Società ad agire legalmente a tutela della propria ed altrui incolumità.

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito del porto sia in acqua che sulla banchina, moli e pontili. Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati appositi contenitori dei quali il porto è dotato. Per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per accogliere i liquami di bordo.

Nell'ambito del porto sono proibiti i giochi in genere, in particolare i giochi con il pallone ed altre attività che possano recare molestia agli utenti del porto; è inoltre vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari, oltre al lavaggio delle autovetture sulle banchine.

E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica batterie, prima delle ore 8,00 e dopo le 21,00, nonché, durante il periodo da giugno a settembre compresi, tra le ore 12,30 e le ore 16,30. Sono vietati nei detti orari anche l'effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area del cantiere navale.

Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare e di molluschi in genere, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

Sono inoltre vietate la pesca, la balneazione, il camminamento e il transito su tutte le opere di protezione esterne del porto (muri paraonde con annessi massi e tetrapodi).

E' vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare ispezioni, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione del porto ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 204 e seguenti del Regolamento al Codice della Navigazione.

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

I possessori di imbarcazioni ormeggiate ai posti riservati devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e dopo specifica diffida all'avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a fare effettuare le pulizie esterne a mezzo personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'inadempiente. Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità. Al riguardo, la "Società" è esclusa da ogni responsabilità e la Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO S.p.A.

Prima di assentarsi dal porto, soprattutto per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di tenuta siano in ottime condizioni e in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

All'interno del porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco purchè tenuti al guinzaglio; in ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli animali stessi possano recare molestia o disagio agli utenti e lordare banchine e pontili.

Le prove di velocità e la navigazione a vela sono vietate nel porto.

In caso di avaria al motore ausiliario l'utente deve richiedere alla Direzione l'ausilio dei mezzi portuali per il rimorchio.

In caso di assenza prolungata, il proprietario o possessore del natante ormeggiato nel porto dovrà nominare un guardiano in grado di effettuare le manovre che gli saranno ordinate. In mancanza di guardiano la Direzione del porto provvederà, in caso di emergenza, ad effettuare le manovre necessarie coi mezzi e personale adeguato a spese e sotto la responsabilità del proprietario o possessore del natante. A tale scopo dovrà essere depositata presso la Direzione del Porto una copia di chiavi in busta sigillata.

Ogni natante ormeggiato in porto dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, galleggiamento e sicurezza. Qualora i preposti alla vigilanza del porto dovessero constatare che un natante è allo stato di abbandono o che corre il rischio di affondare o di causare danni ai natanti ed alle attrezzature circostanti, questi avviseranno immediatamente il proprietario o possessore e simultaneamente il guardiano nominato, affinché venga subito eliminato l'inconveniente. Se questi non dovesse provvedere entro i termini stabiliti, il natante sarà ritirato a secco a spese e rischio del proprietario o possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

Qualora un natante affondi dentro il porto, avamporto, o nelle vicinanze di questo, il proprietario o possessore o il guardiano nominato, sono obbligati alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'Autorità Marittima e della Direzione del porto.

Durante la normale manutenzione degli ormeggi o altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione del porto farà disporre sul posto gli appositi segnali o bandiere e qualsiasi spostamento dei natanti dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Il varo, alaggio, riparazione, ecc. dei natanti nella cinta portuale sono autorizzati soltanto nelle zone appositamente destinate per tale uso. I cantieri navali sono obbligati a rispettare il presente Regolamento e non potranno in alcun modo ingombrare le strade di accesso al porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti. La Direzione del porto vigilerà e controllerà le operazioni di cui sopra e, se necessario, darà opportune disposizioni, alle quali è obbligatorio attenersi.

Il possessore del natante che intende entrare nell'area destinata a cantiere navale dovrà darne comunicazione alla Direzione del porto indicando i lavori da fare, la durata degli stessi e depositare i documenti.

Il proprietario, l'equipaggio o il guardiano di un natante non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o restringersi sull'ormeggio, di fare quanto altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Tutti i natanti che utilizzeranno il porto dovranno essere assicurati per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta dalla Direzione del porto che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancato adeguamento e di insufficienza di valore assicurato, la Direzione del porto potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO S.p.A.



Art. 11 Accessi al porto e traffico veicolare

La velocità massima consentita ai veicoli all'interno del porto viene fissata in 30 km/h.

E' consentito l'accesso veicolare nell'area portuale, oggetto della concessione demaniale, esclusivamente agli utenti del porto turistico, loro familiari ed ospiti che abbiano ritirato il pass alla Direzione, nonché a tutti coloro che siano stati autorizzati dalla Direzione del porto.

L'accesso inoltre è consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o materiali, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

Ogni altro utente del porto per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria vettura, rimorchio o altro veicolo trainante nella zona appositamente indicata dalla Direzione e con il permesso della Direzione medesima. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati fuori della zona dell'approdo.

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica.

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La "Società" si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla "Società". Superati i limiti di tempo concesso, e comunque quando gli automezzi siano trovati in zona non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari.

E' assolutamente proibito salire sui pontili per qualsiasi evenienza con autovetture, motociclette, scooter o biciclette.

Art. 12 Servizi

La "Società" per tutta la durata della concessione demaniale provvederà ad assicurare tutti i servizi necessari al funzionamento del Porto.

Alla Direzione del Porto vengono attribuiti tutti i poteri necessari al coordinamento e alla attuazione di detti servizi.

La Direzione del Porto, avvalendosi di personale proprio e/o di terzi, curerà l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) pulizia dello specchi d'acqua portuale;
- 2) pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo;
- 3) servizio antincendio e antinquinamento;
- 4) vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti del porto, nonché sulle imbarcazioni, per assicurare l'osservanza delle norme di legge e del presente regolamento;
- 5) assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti;
- 6) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi e opere portuali;
- 7) pubblica illuminazione nell'ambito del porto;
- 8) servizio meteorologico;
- 9) fornitura di carburanti.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti come ogni altro servizio predisposto dalla "Società", secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo i relativi importi tariffari.

Per i titolari degli ormeggi riservati, la "Società", a mezzo degli appositi impianti curerà la fornitura all'utente di ciascun ormeggio dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, con la maggiorazione del costo delle spese di distribuzione.

Detti servizi godono della clausola esclusiva di cui all'art. 1567 del C.C.. In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, la "Società", e per suo conto, la Direzione del porto, avrà il diritto di sospendere la somministrazione delle forniture

sino all'adempimento da parte dell'utente. Se trattasi di utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristoranti, bar, boutiques, ecc.) per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.

Per le prestazioni di assistenza, di riparazione e raddobbo dei natanti la "Società" potrà procedere ad eventuale apposita convenzione con il "Cantiere Navale", mentre per la manutenzione e la riparazione delle unità immobiliari, nell'ambito del porto, la "Società" potrà procedere ad apposita convenzione con "Imprese Convenzionate".

La Direzione, inoltre, terrà un elenco aggiornato delle Ditte autorizzate ad effettuare le prestazioni anzidette nell'ambito dell'approdo. In casi particolari, e su richiesta dell'utente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte, restando la "Società" del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti. E' comunque vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 13 Norme antincendio ed antinquinamento

La "Società" ha cura di predisporre un'appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente seguite.

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo;
- 2) prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore;
- 3) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti e affini esistente nell'approdo; è assolutamente vietato, nell'ambito del porto qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità, mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc., l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- 8) in caso di principio di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando, nel contempo con i mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza per i provvedimenti del caso alle

competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibile, anche il telefono, in particolare è attribuita alla Direzione la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dall'approdo.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Art. 14 Unità immobiliari

Gli utenti immobiliari dovranno conservare le unità stesse in ottimo stato di manutenzione, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie.

Nel caso l'utente non vi provvedesse, l'organo di amministrazione provvederà a farle eseguire in proprio, con addebito delle relative spese all'utente stesso.

L'utente è responsabile per i danni diretti o indiretti che potessero derivare a terzi, esonerando la "Società" da ogni responsabilità.

L'utente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi le attività non consentite dalla legge, rumorose, e che comunque possono arrecare disturbo ai vicini. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine limitare nel tempo e tenere comunque a volume ridotto l'uso di apparecchi radio, televisori o similari.

Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali ubicate all'interno del porto turistico dovranno essere approvate dalla Direzione del porto ed eventualmente ubicate nelle posizioni da questa all'uopo destinate.

Il carico e scarico del materiale dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle 08,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00.

Art. 15 Norma finale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nell'esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame e alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

Per le controversie che sorgeranno fra gli utenti e la Società "Marina di Porto San Giorgio s.p.a." il Foro competente è quello di Fermo.

MARINA DI PORTO SAN GIORGIO S.p.A.



Dimensioni ml x ml	N°. in gestione (Pontile/Banchina)	N°. in transito (Pontile/Banchina)	N° Totale (Pontile/Banchina)	%
8,00 x 3,00 8,00 x 3,00	152 (F-G-H)	16 (A)	168 (A-F-G-H)	20,39
10,00 x 3,50 10,00 x 3,50	187 (A-B-C)	19 (A)	206 (A-B-C)	25,00
12,00 x 4,00 12,00 x 4,00	241 (A-D-E-F-L-M-N-O-D1)	25 (A)	266 (A-D-E-F-L-M-N-O-D1)	32,28
14,00 x 4,00 14,00 x 4,00	14 (O)	2 (A-L)	16 (A-L-O)	1,94
14,00 x 4,30 14,00 x 4,30	50 (C-D)	5 (A)	55 (A-C-D)	6,67
16,00 x 5,00 16,00 x 5,00	40 (I-D2)	4 (L)	44 (I-L-D2)	5,34
18,00 x 5,00 18,00 x 5,00	7 (D2)	1 (L)	8 (L-D2)	0,97
18,00 x 5,50 18,00 x 5,50	6 (I)	1 (L)	7 (I-L)	0,85
25,00 x 6,00 25,00 x 6,00	16 (D2)	2 (L)	18 (L-D2)	2,19
25,00 x 7,00 25,00 x 7,00	6 (I)	1 (L)	7 (I-L)	0,85
30,00 x 7,00 30,00 x 7,00	14 (GY)	2 (L)	16 (L-GY)	1,94
40,00 x 9,00 40,00 x 9,00	11 (GY)	2 (L)	13 (L-GY)	1,58
TOTALI	744	80	824	100,00

MARINA DI ROVERETO SAN GIORGIO S.p.A.